

DELIBERAZIONE 19 APRILE 2012
152/2012/R/GAS

MODIFICHE AL CORRISPETTIVO VARIABILE E AI CONSUMI TECNICI DI STOCCAGGIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed il relativo allegato A recante la regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10, recante “Sviluppi della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per lo sviluppo del mercato all’ingrosso e al dettaglio” (di seguito: DCO 25/10);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10, recante “Servizio di bilanciamento del gas naturale. Introduzione di un sistema di bilanciamento semplificato basato su meccanismi di mercato” (di seguito: DCO 45/10);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2011, DCO 27/11, recante “Modifiche alla disciplina in materia di Allocazione della capacità presso i punti di entrata o uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi ed i terminali di rigassificazione, in materia di corrispettivi per scostamento nonché in materia di corrispettivo variabile di stoccaggio” (di seguito: DCO 27/11);
- il documento per la consultazione 2 febbraio 2012, 21/2012/R/GAS, recante “*Mercato del gas naturale: modifiche al corrispettivo variabile e ai consumi tecnici di stoccaggio*” (di seguito: documento per la consultazione 21/2012/R/GAS);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato dall’Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall’Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, 116/07, come successivamente modificato e integrato.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio;
- l’articolo 9 della RTTG definisce le modalità di trattamento del gas di autoconsumo, al fine di tenere conto dello scostamento tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas di autoconsumo;
- l’articolo 6 della RTSG per il periodo 2011-2014, prevede:
 - al comma 6.1, che il corrispettivo CVS, funzionale alla copertura della componente di ricavo delle imprese di stoccaggio costituita dai costi operativi riconosciuti, è applicato all’energia associata al gas movimentato dall’utente in erogazione e in immissione, al netto dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento di stoccaggio (di seguito: consumi tecnici) e moltiplicata per un fattore pari a 1, per l’energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e a 0,5, per l’energia in immissione in fase di erogazione;
 - al comma 6.2, che all’utente di stoccaggio sia applicato, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, una quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici, proporzionalmente ai quantitativi a lui

- allocati; e che dette modalità di attribuzione sono definite nei codici di stoccaggio;
- al comma 6.4, che alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico, a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, è applicato il corrispettivo CVS, maggiorato del 100%;
 - all'articolo 10bis, che il fattore di garanzia dei ricavi di riferimento dell'impresa di stoccaggio è calcolato solo relativamente ai ricavi di capacità;
 - il codice dell'impresa maggiore di stoccaggio prevede che i consumi tecnici siano attribuiti per ogni giorno gas:
 - in proporzione ai quantitativi allocati a ciascun utente nel verso di flusso corrispondente a quello del flusso complessivo del sistema registrato nel medesimo giorno, per quanto riguarda l'energia associata ai consumi riferibili alla direzione del flusso complessivo del sistema;
 - in proporzione ai quantitativi allocati a ciascun utente, indipendentemente dalla direzione del flusso, per quanto riguarda l'energia associata ai consumi riferibili al segno opposto a quello di flusso complessivo del sistema;
 - la deliberazione ARG/gas 29/11 stabilisce i criteri per la definizione dei corrispettivi per l'utilizzo della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/11; e che in base a tali criteri:
 - sono applicati corrispettivi determinati annualmente in funzione del piano di sviluppo delle nuove capacità in modo tale da riflettere i costi dei servizi offerti dal soggetto realizzatore; pertanto il corrispettivo variabile di stoccaggio applicato a questa capacità ha valore diverso dal corrispettivo applicato alla generalità degli altri servizi basato sulla tariffa unica nazionale;
 - ai fini dell'applicazione del corrispettivo unitario variabile si applica la medesima disciplina del CVS contenuta all'articolo 6 della RTSG ad eccezione della maggiorazione di cui al citato comma 6.4 del medesimo articolo;
 - l'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas, attribuisce agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
 - la deliberazione ARG/gas 45/11 disciplina, a partire dall'1 dicembre 2011 il regime di bilanciamento di merito economico e la relativa piattaforma centralizzata (di seguito: PB-GAS), prevedendo:
 - al comma 7.3, che, a seguito dell'accettazione di offerte degli utenti abilitati nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento:
 - i. sono registrate le corrispondenti transazioni con controparte il responsabile del bilanciamento;
 - ii. sono modificati, anche ai fini della determinazione del termine S di cui all'articolo 16bis della deliberazione 137/02, i programmi relativi a prelievi e immissioni presso gli stoccaggi nella misura corrispondente ai quantitativi oggetto delle offerte combinate;
 - a decorrere dall'1 aprile 2012, l'avvio del funzionamento a regime della piattaforma per il bilanciamento con la combinazione di tutte le offerte fra loro compatibili, perdendo efficacia le disposizioni transitorie contenute al

- comma 13.2, che prevedono la combinazione delle sole offerte di segno opposto a quello dell'offerta del responsabile del bilanciamento;
- il combinato delle disposizioni richiamate implica che, con riferimento alle offerte accettate nella sessione giornaliera del bilanciamento, trovano applicazione il corrispettivo CVS nonché le quote a copertura di consumi tecnici;
 - quanto di cui al punto precedente risulta critico in quanto:
 - determina un onere cui non corrispondono effettivi costi operativi e consumi dell'impresa di stoccaggio;
 - incide negativamente sull'entità dei quantitativi di gas scambiati dagli operatori e sull'efficienza degli esiti dei medesimi scambi;
 - le criticità di cui al punto precedente sono ancora più evidenti a decorrere dall'1 aprile 2012, poiché incidono sulla combinazione delle offerte cui non corrisponde la movimentazione fisica presso lo stoccaggio;
 - in considerazione di queste criticità, il DCO 27/11 ha prospettato possibili modifiche alla disciplina del corrispettivo CVS e dei consumi tecnici mirate a rendere più efficiente l'attribuzione della quota di costi dello stoccaggio ad essi connessi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

anche al fine di superare le criticità sopra rappresentate e tenendo conto di quanto rappresentato dagli utenti in merito all'intervento delineato nel DCO 27/11, l'Autorità con il documento per la consultazione 21/2012/R/GAS ha prospettato, in relazione alla disciplina del corrispettivo CVS e ai consumi tecnici:

- a) ferme restando le garanzie di copertura dei costi per le imprese regolate previste dalla regolazione vigente, una revisione generale della materia, non limitata ai soli aggiustamenti necessari all'efficiente funzionamento del mercato del bilanciamento, sulla base del principio secondo cui l'utente del servizio di stoccaggio contribuisce a generare i costi ove la sua posizione sia allineata a quella del flusso del sistema (in flusso), mentre contribuisce a ridurli ove questa sia opposta al flusso del sistema (in controflusso);
- b) l'applicazione (il riconoscimento) del corrispettivo CVS e dei consumi tecnici, per ciascun giorno gas, sulla base di:
 - i. una movimentazione con verso uguale (contrario) alla direzione del flusso dallo stoccaggio nel medesimo giorno;
 - ii. un coefficiente rappresentativo del consumo unitario stimato nel verso del flusso, stimato su base settimanale;
- c) un meccanismo di recupero, dei consumi tecnici non corrisposti (o corrisposti in eccesso) a compensazione degli errori di stima del coefficiente rappresentativo del consumo unitario stimato e del verso di flusso (di seguito: meccanismo di recupero);
- d) l'opportunità di valutare possibili modifiche nell'articolazione delle componenti tariffarie connesse ai costi operativi delle imprese di stoccaggio distinguendo fra i costi generati dalla movimentazione del gas, che intervengono nella determinazione del corrispettivo CVS, e i costi associati alla erogazione del servizio che le imprese di stoccaggio sostengono indipendentemente dalla

movimentazione del gas, che potrebbero essere invece considerati nella determinazione dei corrispettivi di spazio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della consultazione, è emersa una generale condivisione degli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 21/2012/R/gas e sono stati rappresentati:
 - relativamente a quanto sub b).i., da parte di imprese di stoccaggio, la possibilità che il riconoscimento del corrispettivo CVS e della quota di consumi tecnici per movimentazioni in controflusso incentivino comportamenti pregiudizievoli della corretta conduzione della campagna di iniezione;
 - relativamente a quanto sub b).ii., l'esigenza che la direzione del flusso del sistema sia definita in anticipo rispetto alla chiusura dei termini per le offerte sulla PB-GAS;
 - relativamente a quanto sub c), l'esigenza di una maggiore prevedibilità e certezza nella valutazione dei costi rispetto a quella connessa con il meccanismo prospettato nel documento, che prevede la compensazione su base settimanale, ad esempio attraverso un meccanismo che preveda la definizione di coefficienti unitari di consumo su base annuale, tenendo conto di eventuali costi non recuperati dalle imprese di stoccaggio nei periodi precedenti;
 - criticità da parte delle imprese di stoccaggio ad implementare i necessari interventi in tempo utile per l'1 aprile 2012, nonché l'esigenza da parte degli utenti di prevedere che le modalità applicative dell'intervento posto in consultazione siano definite con un congruo anticipo rispetto alla loro efficacia;
- alcuni soggetti hanno altresì rappresentato l'esigenza che siano rese più flessibili, attraverso la modifica del codice di stoccaggio della società Stogit, le modalità di gestione delle giacenze in stoccaggio da parte dell'utente che disponga sia capacità di stoccaggio di modulazione che capacità di cui al decreto legislativo n. 130/10.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i possibili effetti rappresentati in merito a quanto sub b).i. sono connessi con la determinazione del CVS che comprende una quota di costi delle imprese di stoccaggio non correlati con la movimentazione del gas e che, peraltro, i medesimi effetti non sorgono dall'introduzione delle modifiche prospettate, posto che nell'assetto attuale gli operatori possono perseguire i medesimi effetti economici attraverso scambi di gas; inoltre il corrispettivo CVS rappresenta solo una frazione minoritaria del valore commerciale del gas naturale movimentato da/in stoccaggio; e che pertanto il valore del corrispettivo CVS non è tale da determinare e/o modificare le strategie operative e commerciali degli utenti dei servizi di stoccaggio;
- relativamente a quanto sub c), anche per tenere conto delle osservazioni ricevute, i criteri con cui è disciplinato il recupero del gas di autoconsumo del

servizio di trasporto, al comma 9.1 della RTTG, che prevede che i quantitativi di gas corrisposti dagli utenti a copertura dell'autoconsumo tengano conto di quantitativi eventualmente ricevuti in eccesso o in difetto dall'impresa di trasporto nel secondo anno precedente, risultano replicabili anche in materia di consumi tecnici del servizio di stoccaggio;

- la definizione di modalità flessibili per la gestione, da parte del medesimo utente, delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle capacità di cui al decreto legislativo 130/10, richiede la risoluzione dei possibili effetti distortivi connessi con la diversa valorizzazione del corrispettivo variabile di stoccaggio applicato ai due servizi, che può essere valutata unitamente alle possibili modifiche nell'articolazione delle componenti tariffarie connesse ai costi operativi delle imprese di stoccaggio, richiamate sub b), nell'ambito del procedimento di definizione delle tariffe per il servizio di stoccaggio per il prossimo periodo di regolazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare la disciplina del CVS e dei consumi tecnici in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 21/2012/R/GAS e tenendo conto di quanto rappresentato dagli utenti in merito all'opportunità di una definizione di coefficienti unitari di consumo anticipata su base annuale;
- definire, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti, le modalità di recupero degli scostamenti tra quantitativo di gas convenzionalmente allocato agli utenti e il quantitativo effettivo a copertura dei consumi tecnici, in linea con la disciplina consolidata in materia gas di autoconsumo del servizio di trasporto di cui al comma 9.1, della RTTG;
- prevedere che le modifiche di cui ai due punti precedenti siano operative una volta recepite nei codici di stoccaggio;
- prevedere che le imprese di stoccaggio sottopongano a consultazione e trasmettano all'Autorità, secondo tempistiche che tengono conto dell'opportunità di una tempestiva efficacia dell'assetto introdotto dal presente provvedimento, le proposte di modifica del proprio codice di stoccaggio funzionali a recepire le disposizioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere che, contestualmente all'invio della proposta, di cui al punto precedente, le imprese di stoccaggio trasmettano un proposta relativa alle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, per il rimanente periodo del 2012;
- definire modalità di recupero da parte delle imprese di stoccaggio dei ricavi riconosciuti relativi all'applicazione del corrispettivo CVS e non percepiti per effetto delle disposizioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che, alla deliberazione 119/05, dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 15bis

Modalità di determinazione del flusso prevalente del sistema ai fini dell'applicazione del corrispettivo variabile di stoccaggio e dei consumi tecnici di stoccaggio

- 15bis.1 L'impresa di stoccaggio ogni giorno gas i pubblica sul proprio sito internet il verso del flusso prevalente del proprio sistema relativo al medesimo giorno i (di seguito FP_i) determinato ai sensi dei commi successivi.
- 15bis.2 FP_i coincide con il verso della:
- iniezione nel caso in cui i quantitativi previsti in iniezione nel giorno gas risultano superiori ai quantitativi previsti in erogazione nel medesimo giorno gas; ovvero della
 - erogazione nel caso opposto.
- 15bis.3 Ai fini di quanto stabilito al comma precedente i quantitativi previsti in erogazione e iniezione sono determinati sulla base della movimentazione fisica dallo stoccaggio tenendo conto delle indicazioni pervenute ai fini del bilanciamento fisico del sistema dal responsabile del bilanciamento.
- 15bis.4 La pubblicazione di cui al comma 15bis.1, avviene entro un termine stabilito nel codice di stoccaggio e comunque in anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento.

Articolo 15ter

Modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento

- 15ter.1 L'impresa di stoccaggio contestualmente e sulla base delle determinazioni cui al comma 6bis.1 della RTSG definisce le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento attribuibili per ciascuna delle fasi di erogazione ed iniezione alla quantità di gas movimentata.
- 15ter.2 L'impresa di stoccaggio, relativamente ad ogni giorno gas i :
- all'utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso di FP_i attribuisce un prelievo, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota percentuale di cui al comma precedente relativa al verso di FP_i applicata alla quantità di gas movimentato; ovvero
 - all'utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello di FP_i attribuisce un'immissione, a valere sulla giacenza in stoccaggio pari alla quota percentuale di cui al comma precedente relativa al verso di FP_i applicata alla quantità di gas movimentato.
- 15ter.3 L'attribuzione agli utenti di oneri, diversi dal gas naturale, a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento sono stabilite nei codici di stoccaggio in conformità ai criteri definiti al punto precedente, per quanto applicabili.”;

2. di prevedere che, all'articolo 6 dell'RTSG:

- al comma 6.1, le parole da “ γ_i è un coefficiente” sino a “0,5 per l’energia in immissione in fase di erogazione” sono sostituite dalle seguenti: “ γ_i è un coefficiente che vale 1 per l’energia movimentata nel verso concorde a quello del flusso prevalente (FP_i) di cui all’articolo 15bis della deliberazione n. 119/05, e -1 nel caso opposto”;
 - il comma 6.2 è soppresso;
3. di prevedere che all’RSTG, dopo l’articolo 6. è inserito il seguente:

“Articolo 6bis

Trattamento dei consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento

- “6bis.1 L’impresa di stoccaggio definisce annualmente con riferimento agli assetti dello stoccaggio previsti nel successivo anno, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell’Autorità, il quantitativo di gas ACT_t a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento previsto per il successivo anno, relativi alle sole movimentazioni nel verso di flusso prevalente del sistema (FP_i) atteso. Le modalità per l’allocazione delle quote percentuali agli utenti del servizio sono definite all’articolo 15ter della deliberazione n. 119/05.
- 6bis.2 A partire dall’anno 2014, nel caso in cui si verificano scostamenti tra il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi di cui al precedente comma 6.2 ed il quantitativo effettivo, l’impresa di stoccaggio somma alla componente ACT_t , un’ulteriore componente ΔACT_t , che può assumere valori positivi o negativi, calcolata applicando la seguente formula:

$$\Delta ACT_t = ACT_{t-2} - ACT_{t-2}^{Eff}$$

dove:

- ΔACT_t è la componente che tiene conto dello scostamento tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all’anno t-2;
 - ACT_{t-2}^{Eff} è il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dalle imprese a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all’anno t-2;
- 6bis.3 I consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento determinati da esigenze di equilibrio della rete di trasporto sono ricompresi nei quantitativi di gas per autoconsumo di cui al comma 9.1 dell’RTTG, nell’ambito del servizio di trasporto. Rientrano fra i predetti consumi quelli attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello prevalente del sistema effettivamente riscontrato nel medesimo giorno gas. L’impresa di stoccaggio da evidenza dei predetti consumi negli adempimenti di cui al comma 6bis.1.”;

4. di prevedere che all'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 29/11, il comma 3.4 è sostituito dal seguente:
"3.4 L'impresa di stoccaggio attribuisce agli utenti del servizio gli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento secondo le modalità di cui all'articolo 15ter della deliberazione n. 119/05 e all'articolo 6bis dell'RTSG.";
5. di prevedere che, dopo il comma 9.14.1 della RTSG, sia aggiunto il seguente comma:
"9.14.2. Ai fini del calcolo degli ammontari di perequazione relativi al corrispettivo unitario variabile CVS, si considerano i quantitativi di gas effettivamente movimentati, valorizzati applicando un coefficiente γ_i^* che vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione."
6. di prevedere che, dopo il comma 9.15. della RTSG, sia aggiunto il seguente comma:
"9.15.1 Entro 120 giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa riconosce a ciascuna impresa di stoccaggio, con riferimento al bimestre considerato, un importo determinato in misura pari alla differenza tra:
 - il ricavo in quota *commodity*, determinato applicando il corrispettivo unitario di movimentazione del gas CVS di cui al comma 6.1 ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nel bimestre, valorizzati applicando un coefficiente γ_i^* che vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
 - l'ammontare del ricavo effettivamente ottenuto in relazione al bimestre dall'impresa relativamente al corrispettivo tariffario CVS."
7. di prevedere che:
 - le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorità entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le proposte di modifica del proprio codice di stoccaggio funzionali a recepire le disposizioni dei precedenti punti da 1 a 4; a tal fine l'impresa di stoccaggio prevede un periodo di consultazione non inferiore a 15 giorni;
 - in prima applicazione del presente provvedimento, le imprese di stoccaggio trasmettono, contestualmente alla proposta di cui al precedente alinea, un proposta relativa alle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento di cui al comma 15ter.1 della deliberazione n. 119/05, come modificata dal presente provvedimento, per i mesi restanti del 2012;
 - le disposizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6 entrino in vigore alla data che sarà stabilita al momento dell'approvazione delle suddette modifiche ai codici di stoccaggio;
8. di pubblicare il presente provvedimento ed il testo delle deliberazioni n. 119/05 e ARG/gas 29/11 e dell'RTSG, come da esso modificati, sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni